

ORIGINALE



COMUNE DI VALDIDENTRO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 Registro Delibere

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici** addì **14** del mese di **Luglio** alle ore **21:00** presso la Sala Consiliare di Valdidentro, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, come da lettera del Presidente del consiglio Prot. n. 4382 del 09.07.2015

Risultano:

| Presenti | | Assenti | |
|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| EZIO TRABUCCHI | Sindaco | MONICA LANFRANCHI | Consigliere |
| GABRIELE VIVIANI | Consigliere | | |
| MASSIMO BRADANINI | Consigliere | | |
| RAFFAELE COLA | Consigliere | | |
| ADRIANO MARTINELLI | Consigliere | | |
| ALDO MARTINELLI | Consigliere | | |
| EZIO MARTINELLI | Consigliere | | |
| Tot. Presenti: 7 | | Tot. Assenti: 1 | |

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. PEDRANZINI CESARE.

Il Vice sindaco Gabriele Viviani, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015

Il Vice Sindaco Gabriele Viviani introduce la trattazione del punto n. 2 iscritto all'ordine del giorno, spiegando che anche quest'anno le aliquote sono rimaste invariate. In particolare, con questa delibera, si approvano tariffe e aliquote relative all'IMU, la TARI e la TASI che non hanno subito variazioni rispetto all'anno precedente: in particolare IMU e TARI sono uguali rispetto al 2014 e la TASI non viene applicata.

Interviene il Consigliere Comunale Aldo Martinelli: afferma che corre il rischio di ripetersi, ovvero ribadisce che come è avvenuto negli anni scorsi, si ripresenta un'imposizione fiscale troppo elevata per il Comune di Valdidentro, il quale per altro riporta un avanzo di amministrazione di 3 milioni di Euro. Fa presente che l'IMU colpisce soprattutto i fabbricati di categoria D. E' un tragico gioco dallo Stato in giù. Incidere sui fabbricati è un metodo molto semplice, anche fare accertamenti non è difficile. Metodo comunque scellerato. Chi realizza fabbricati per motivi familiari e produttivi, si sente sfiduciato. L'Amministrazione Comunale non può incidere su decisioni centrali, ma intervenire a livello locale. Qualcosa per andare incontro ai cittadini si può fare. E' inutile dire che la TASI non viene applicata in quanto il Comune di Valdidentro è un Ente che non ha difficoltà a non applicare tale tassa. Ma questo non è sufficiente. Preannuncia voto contrario, per l'imposizione fiscale eccessiva contro cittadini e imprese.

Replica il Vice sindaco affermando che la minoranza ripete sempre queste cose che però sono contraddette da fatti. Vengono applicate aliquote agevolate per parenti, immobili, locati e baite di montagna. Per i fabbricati di categoria "D" le aliquote sono massime ma si riferiscono soprattutto agli immobili di A2A; sarebbe sciocco rinunciarvi. Nel limite del possibile si è cercato di fare di tutto per favorire la cittadinanza. Elenca infine le scadenze per i pagamenti.

Prende la parola l'Assessore Adriano Martinelli il quale fa presente che già un anno fa si erano stabilite le aliquote per i fabbricati di categoria "D" e precisa che, a parte gli impianti industriali (A2A), vi sono solo pochi soggetti di cat. D, per gli altri vengono applicate aliquote minime. Ciò è già stato riconosciuto da Aldo Martinelli.

Interviene infine il Consigliere Aldo Martinelli affermando che le aliquote sono evidenti e dove fosse stato possibile si doveva intervenire per abbassarle. Era obbligatorio trovare gli strumenti per andare incontro ai cittadini, ma non vi è stato interesse da parte dell'Amministrazione Comunale per es. di stanziare fondi per le imprese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 maggio 2015, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali è stato prorogato al 30 luglio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita

l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di C.C. del 24 luglio 2014 n. 10, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2014;

VISTO l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille) e prevedendo, per il medesimo anno 2015, la conferma della possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge, sulla base delle medesime disposizioni dettate per il 2014;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta Municipale Propria (IMU)** per l'anno 2015 continuerà a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'applicabilità di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nello scrivente Comune, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge, in quanto interamente compreso nelle aree montane, sulla base dell'elenco predisposto dall'I.S.T.A.T., come richiamato dall'art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, convertito in L. 24 marzo 2015 n. 34;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO quindi che, nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015 nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, confermando le medesime aliquote applicate nell'anno 2014;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, come confermato dall'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, fermo restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento;

CONSIDERATO peraltro che il Comune ritiene opportuno stabilire che la TASI non debba essere applicata nemmeno nell'anno 2015, a seguito dell'azzeramento dell'aliquota relativa a tutte le categorie di immobili, in attesa di definire quale sarà il gettito IMU 2015, facendosi quindi carico – come già nel 2014 – della minore entrata derivante dall'eliminazione del trasferimento compensativo del minor gettito IMU, legato all'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'azzeramento delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 190/2014 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2015 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune debba determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività, con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina, con proprio regolamento, riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno inserire, anche nella disciplina della TARI 2015, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione;
- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti, a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999;
- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica, che il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell'immobile), con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi. In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate, che potrebbe portare ad un notevole aumento del contenzioso da parte dei soggetti proprietari degli immobili che abbiano un numero di occupanti effettivo inferiore a quello presunto stabilito dal Comune;
- è possibile creare una specifica sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dover applicare la sola quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa;
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI, tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantenga invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale, ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849); tale potere viene esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali, ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o*

sproporzionate» e siano adottati al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che le tariffe derivanti dall' applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e dalle disposizioni dettate dallo stesso decreto risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, bar, caffè, pasticceria, ortofrutta, fiori e piante, banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie, a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, sulla base di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2015, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015;

RITENUTO opportuno, avvalendosi delle disposizioni sopra richiamate, confermare le medesime tariffe applicate nell'anno 2014, stabilendo espressamente che le deroghe introdotte nel 2014 alle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 dovranno quindi ritenersi applicabili anche alle tariffe TARI approvate per l'anno 2015;

CONSIDERATO quindi che le tariffe applicabile alla TARI 2015 saranno le seguenti:

Utenze non domestiche

| | <i>Attività produttive</i> | <i>Quota fissa €/mq</i> | <i>Quota variabile €/mq</i> | <i>Totale €/mq</i> |
|---|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,28 | 0,83 | 1,11 |

| | | | | |
|----|--|------|------|-------------|
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 0,35 | 1,04 | 1,39 |
| 3 | Esposizioni, autosaloni | 0,23 | 0,70 | 0,93 |
| 4 | Alberghi con ristorante | 0,72 | 2,17 | 2,89 |
| 5 | Alberghi con ristorante RID 50% | 0,36 | 1,08 | 1,44 |
| 6 | Alberghi con ristorante RID 60% | 0,29 | 0,87 | 1,16 |
| 7 | Alberghi senza ristorante | 0,49 | 1,48 | 1,97 |
| 8 | Case di cura e riposo | 0,54 | 1,62 | 2,16 |
| 9 | Uffici, agenzie, studi professionali | 0,61 | 1,84 | 2,45 |
| 10 | Uffici, agenzie, studi professionali RID 50% | 0,31 | 0,92 | 1,23 |
| 11 | Banche ed istituti di credito | 0,31 | 0,95 | 1,26 |
| 12 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 0,60 | 1,81 | 2,41 |
| 13 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,55 | 1,65 | 2,20 |
| 14 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,54 | 0,70 | 1,24 |
| 15 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,42 | 1,25 | 1,67 |
| 16 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,49 | 1,49 | 1,98 |
| 17 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,43 | 1,24 | 1,67 |
| 18 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 1,17 | 3,50 | 4,67 |
| 19 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 50% | 0,58 | 1,75 | 2,33 |
| 20 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 60% | 0,47 | 1,40 | 1,87 |
| 21 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 70% | 0,32 | 0,94 | 1,26 |
| 22 | Bar, caffè, pasticceria | 1,48 | 2,56 | 4,04 |
| 23 | Bar, caffè, pasticceria RID 60% | 0,59 | 1,02 | 1,61 |
| 24 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,03 | 3,10 | 4,13 |
| 25 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 0,94 | 2,83 | 3,77 |
| 26 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 1,46 | 4,38 | 5,84 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante RID 20% | 1,17 | 3,50 | 4,67 |
| 28 | Discoteche, night club | 0,89 | 2,67 | 3,56 |

Utenze domestiche

| <i>Numero componenti nucleo abitativo</i> | <i>Quota €/nucleo</i> | <i>Quota €/mq</i> |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | 7,33 | 1,16 |
| 2 | 13,19 | 1,18 |
| 3 | 16,85 | 1,20 |
| 4 | 21,98 | 1,21 |
| 5 | 26,37 | 1,22 |
| 6 o >6 | 30,04 | 1,24 |

| | | |
|-------------------------------|------|-------------|
| Seconde case | €/mq | 1,48 |
| Pertinenze/magazzini/depositi | €/mq | 0,74 |

DATO ATTO CHE il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente ex art. 19 del D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettate da tributo, è applicato – fatta salva l'approvazione di diversi provvedimenti da parte della Provincia per l'anno 2015 – nella misura percentuale determinata per l'anno 2014 con Deliberazione della Giunta Provinciale di Sondrio del 20 novembre 2013 n. 181, che ha confermato l'aliquota del 4% del tributo comunale;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

| | | |
|-------------|---------|------------------|
| IMU | Acconto | 16 giugno 2015 |
| | Saldo | 16 dicembre 2015 |
| TARI | Acconto | 16 novembre 2015 |
| | Saldo | 16 maggio 2016 |

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da precedente deliberazione in data odierna;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica espressi dai Responsabili, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 riportato in allegato;

Con voti 5 favorevoli e 2 contrari (Aldo Martinelli ed Ezio Martinelli) espressi in forma palese, essendo 7 i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- Di stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU):

| | |
|--|---|
| Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | aliquota 4 per mille |
| immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito ai parenti e affini fino al 2° grado, solo se ivi residenti, e relative pertinenze previste dal vigente regolamento (obbligo di dichiarazione tramite atto notorio) | aliquota 4,6 per mille, senza detrazione per abitazione principale |
| immobili ad uso abitativo locati per almeno 90 gg., anche non consecutivi, nel corso dell'anno | aliquota 5,6 per mille |

| | |
|---|---|
| immobili situati fuori dal centro edificato, privi di servizi (acquedotto, fognatura, elettricità, sgombero neve), che non risultino utilizzati nel periodo invernale, ove tali caratteristiche siano attestate dal possessore tramite atto notarico: | aliquota 5,6 per mille |
| immobili classificati in categoria A/10, C/1, C/3 | aliquota 5,6 per mille |
| aree fabbricabili | aliquota 7 per mille |
| fabbricati produttivi di Cat. D1/D5/D6 | aliquota 10,6 per mille, (7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato) |
| immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario o sfitti | aliquota 10,6 per mille |
| altri immobili | aliquota 7,6 per mille |

- **Si conferma**, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- **Si dispone**, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.

Tassa sui rifiuti (TARI):

- **Si dispone** di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2015, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **Si dispone** di determinare le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze non domestiche

| | <i>Attività produttive</i> | <i>Quota fissa €/mq</i> | <i>Quota variabile €/mq</i> | <i>Totale €/mq</i> |
|----|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,28 | 0,83 | 1,11 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 0,35 | 1,04 | 1,39 |
| 3 | Esposizioni, autosaloni | 0,23 | 0,70 | 0,93 |
| 4 | Alberghi con ristorante | 0,72 | 2,17 | 2,89 |
| 5 | Alberghi con ristorante RID 50% | 0,36 | 1,08 | 1,44 |
| 6 | Alberghi con ristorante RID 60% | 0,29 | 0,87 | 1,16 |
| 7 | Alberghi senza ristorante | 0,49 | 1,48 | 1,97 |
| 8 | Case di cura e riposo | 0,54 | 1,62 | 2,16 |
| 9 | Uffici, agenzie, studi professionali | 0,61 | 1,84 | 2,45 |
| 10 | Uffici, agenzie, studi professionali RID 50% | 0,31 | 0,92 | 1,23 |
| 11 | Banche ed istituti di credito | 0,31 | 0,95 | 1,26 |

| | | | | |
|----|--|------|------|-------------|
| 12 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 0,60 | 1,81 | 2,41 |
| 13 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,55 | 1,65 | 2,20 |
| 14 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,54 | 0,70 | 1,24 |
| 15 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,42 | 1,25 | 1,67 |
| 16 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,49 | 1,49 | 1,98 |
| 17 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,43 | 1,24 | 1,67 |
| 18 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 1,17 | 3,50 | 4,67 |
| 19 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 50% | 0,58 | 1,75 | 2,33 |
| 20 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 60% | 0,47 | 1,40 | 1,87 |
| 21 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 70% | 0,32 | 0,94 | 1,26 |
| 22 | Bar, caffè, pasticceria | 1,48 | 2,56 | 4,04 |
| 23 | Bar, caffè, pasticceria RID 60% | 0,59 | 1,02 | 1,61 |
| 24 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,03 | 3,10 | 4,13 |
| 25 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 0,94 | 2,83 | 3,77 |
| 26 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 1,46 | 4,38 | 5,84 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante RID 20% | 1,17 | 3,50 | 4,67 |
| 28 | Discoteche, night club | 0,89 | 2,67 | 3,56 |

Utenze domestiche

| <i>Numero componenti nucleo abitativo</i> | <i>Quota €/nucleo</i> | <i>Quota €/mq</i> |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | 7,33 | 1,16 |
| 2 | 13,19 | 1,18 |
| 3 | 16,85 | 1,20 |
| 4 | 21,98 | 1,21 |
| 5 | 26,37 | 1,22 |
| 6 o >6 | 30,04 | 1,24 |

| | | |
|-------------------------------|------|-------------|
| Seconde case | €/mq | 1,48 |
| Pertinenze/magazzini/depositi | €/mq | 0,74 |

- **Si da atto che** il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente ex art. 19 del D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettate da tributo, è applicato – fatta salva l'approvazione di diversi provvedimenti da parte della Provincia per l'anno 2015 – nella misura percentuale determinata per l'anno 2014 con Deliberazione della Giunta Provinciale di Sondrio del 20 novembre 2013 n. 181, che ha confermato l'aliquota del 4% del tributo comunale;
- **Si dispone che** la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, e debba essere stabilita in € 1,48/mq;

- **Si dispone che** la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari deve intendersi determinata in un importo complessivo pari a € 0,74/mq;
 - **Si dispone che** per le Utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
2. **Di stabilire che** la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in due rate:

| | | |
|-------------|---------|------------------|
| IMU | Acconto | 16 giugno 2015 |
| | Saldo | 16 dicembre 2015 |
| TARI | Acconto | 16 novembre 2015 |
| | Saldo | 16 maggio 2016 |

3. **Di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
4. **Di dare atto che** tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
5. **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione, con voti 5 favorevoli e 2 contrari (Aldo martinelli e Ezio Martinelli), essendo n. 7 i consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4. Del D.Lgs. n° 267/2000, stante la necessità di procedere quanto prima all'assunzione dei successivi provvedimenti.

COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO,
ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA
E ENTRATE COMUNALI**

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto
VISTO l'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/00;

ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere favorevole relativamente alla regolarità tecnica.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

F.to Arch. Doris Martinelli

Valdidentro, li 09.07.2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto
VISTO l'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/00;

ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere favorevole relativamente alla regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO**

f.to Rag. Bradanini Patrizia

Valdidentro, li 09.07.2015

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE

F.to Gabriele Viviani

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CESARE PEDRANZINI

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo on line per quindici giorni consecutivi.

dal 23.07.2015 al 07.08.2015

Lì, 23.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CESARE PEDRANZINI

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000).

Diverrà esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CESARE PEDRANZINI